



# COMUNE DI SEMINARA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

\*\*\*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 04.03.2019

### **Oggetto: Regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Approvazione.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **10,55** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria-urgente in seduta pubblica di prima convocazione

All'appello nominale risultano:

|  |          |
|--|----------|
| 1) Arfuso Carmelo Antonio (Sindaco)    | Presente |
| 2) Cannizzaro Rocco                    | Presente |
| 3) Pasqua Veronica                     | Assente  |
| 4) Versace Enzo                        | Assente  |
| 5) Leto Simona                         | Presente |
| 6) Savo Domenico Antonio               | Presente |
| 7)Gaudio Roberto                       | Presente |
| 8)Oliveri Domenico                     | Presente |
| 9) Costantino Salvatore Patrizio Leone | Assente  |
| 10) Piccolo Giovanni                   | Presente |
| 11) Bonamico Antonio                   | Presente |

Presenti n.08 Assenti n.03

Partecipa senza diritto di voto l'Assessore esterno Casella Antonio;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Cosentino.

Il Presidente del Consiglio Domenico Antonio Savo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

[X ] Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, riportati in allegato al presente atto.

[ ] Trattandosi di mero atto di indirizzo non risultano necessari i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000 e smi

Dopo l'introduzione dell'argomento fatta dal Presidente del Consiglio, chiede di intervenire il Consigliere Giovanni Piccolo, per affermare che la definizione delle controversie tributarie appare inefficace per responsabilità principale degli Uffici comunali. Chiede chiarimenti al ragioniere del comune, presente in sala, e sottolinea il fatto che adesso si chiedono ben cinque anni di tributi arretrati. Chiede di sapere se sono state chieste notizie circa il pagamento dei tributi a tutti i consiglieri comunali.

Il Rag. Surace, responsabile del settore tributi, ribadisce che non è tenuto a dare alcuna risposta in quanto non è argomento posto all'ordine del giorno.

Interviene il Sindaco e chiede di prendere atto che il Rag. Surace non intende rispondere alle richieste del Consigliere Piccolo.

Successivamente il Sindaco Arfuso, riferisce che la passata amministrazione comunale aveva adottato una deliberazione che avrebbe dovuto ridurre il contenzioso tributario, ma l'atto deliberativo ha avuto scarsi effetti, se non addirittura una sostanziale disapplicabilità. Oggi questa Amministrazione intende approvare un regolamento per definire tutte le controversie tributarie e poter incidere sul recupero dei tributi evasi, anche in considerazione dell'intervento della Corte dei Conti.

Premesso che in data 24 ottobre 2018 è entrato in vigore il DL 23.10.2018 n.119 convertito con la legge 17 dicembre 2018 n. 136 cosiddetto decreto "Pace Fiscale":

Visto in particolare l'art.6 comma 16 che disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, che così recita: Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale";

Ritenuto, pertanto, di avvalersi di tale facoltà;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli uffici competenti;

Vista la propria competenza in materia ai sensi dell'art.52 del DLvo n.446/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il parere del revisore dei conti

Visto il DLvo n.267/2000

Con voti n. 08 favorevoli, legalmente espressi, dai n. 08 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie, che si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 co, 4 DLvo n. 267/2000..

# COMUNE DI SEMINARA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

---

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** : Regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie. Approvazione.

**PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 e art. 147 bis DEL D. Lgs.  
18.8.2000, N. 267**

*(articolo modificato ed integrato dall'art. 3, c.1, lett. b), L. n. 213/2012)*

---

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, **IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO**, ai sensi dell'art.49 e art. 147 bis del D.Lvo n.267/2000 esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Seminara li,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.º2**

(Rag. Carmelo Surace)

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, **IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2**, ai sensi dell'art.49 e art. 147 bis del D.Lvo n.267/2000 esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile. Seminara li,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.º2**

(Rag. Carmelo Surace)

# **REGOLAMENTO**

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii.

## **INDICE:**

art.1 Oggetto del regolamento

art.2 Oggetto della definizione agevolata

art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda

art.4 Importi dovuti

art.5 Perfezionamento della definizione

art.6 Diniego della definizione

art.7 Sospensione termini processuali

art. 8 Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, così come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi', a cui è attribuita la gestione del tributo.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 24 ottobre 2018, n. 119.

## **Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata**

i .Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune quale impositore.

## **Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Art. 4- Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:

- 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
- 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
- 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
- 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione e per il quale il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.

3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:

- il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018;
- il 40% nelle altre ipotesi.

4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

#### **Art. 5 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro, è possibile eseguire il pagamento in forma rateale nella seguente misura<sup>2</sup>:

a) per valori superiori a euro 1.000 e fino ad euro 10.000, sono ammesse fino a 10 rate;

b) per valori superiori a euro 10.000 e fino ad euro 50.000, sono ammesse fino a 24 rate;

c) per valori superiori a euro 50.000, sono ammesse fino a 36 rate.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1, con riferimento ad ogni singolo atto impugnato, previa presentazione della specifica istanza, per ognuno di tali atti, con il modello reso disponibile dal Comune.

<sup>2</sup> L'art. 6, del D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità per i contribuenti di pagare fino a 20 rate trimestrali, facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997. Per tali previsioni, il Comune può decidere in base alle proprie esigenze, senza necessariamente fare riferimento al predetto decreto legislativo n.218/1997. Qui si propone di prevedere una rateazione in base all'ammontare dell'importo dovuto.



### **Art. 6 – Diniego della definizione**

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### **Art. 7 – Sospensioni termini processuali**

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

### **Art. 8 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Domenico Antonio Savo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dr. Giovanni Cosentino

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-Line per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 .

Seminara, li 07.03.2019

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Rosa Scibilia

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Seminara, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

---

**IMMEDIATA ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Seminara, li 04.03.2019

**F.to Dr. Giovanni Cosentino**

---

---

E' copia conforme all'Originale  
Seminara, li 07.03.2019

**IL Responsabile del Settore n.1**  
Giuseppe Ditto

---

**COPIA**